

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

DENIS BARBIERI

Posta PEC

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica**

Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@PEC.mase.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mase.gov.it

e p-c-Regione Emilia-Romagna

Area qualità dell'aria e agenti fisici
Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane
Area energia ed economia verde
Area difesa del suolo della costa e bonifica
Area territorio, città, paesaggio

**Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile**

Settore sicurezza territoriale e protezione civile
distretto Reno - Unità Territoriale Bologna
stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

Arpa Area metropolitana Bologna

Arpa SAC Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

Città metropolitana di Bologna

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Comune di Monterenzio

comune.monterenzio@cert.provincia.bo.it

Comune di Casalfiumanese

comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

Comune di Castel Del Rio

casteldelrio@cert.provincia.bo.it

Comune di Castel san Pietro

comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Unione dei Comuni Savena - Idice

Via della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB	
a uso interno	DP			Classif.	1331	550	180	70	Fasc.	2023	2	

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Nuovo circondario Imolese
circondario.imola@cert.provincia.bo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
dsp@pec.ausl.bologna.it

**Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità –
Emilia orientale**
enteparchibo@cert.provincia.bo.it

**Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità –
Romagna**
parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

EMILIA PRIME S.r.l.
emiliaprimesrl@pec.it

Bologna, 22/07/2024

OGGETTO: [ID: 9056] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto “Parco Eolico Emilia” da realizzarsi nei Comuni di Monterenzio (BO), Casalfiumanese (BO), Castel Del Rio (BO), Castel San Pietro Terme (BO). Progetto PNIEC. Proponente: EMILIA PRIME S.r.l..
Parere della Regione Emilia-Romagna

Con nota acquisita al protocollo regionale Prot. 02/02/2023.0098786, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la procedibilità dell'istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, proposta da EMILIA PRIME S.r.l., per il progetto in oggetto.

La Regione Emilia-Romagna aveva inviato le osservazioni sul progetto iniziale con nota Prot. 13/03/2023.0234895, tenendo conto dei contributi pervenuti dalle Amministrazioni locali interessate al progetto.

In data 26/03/2024 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata data comunicazione di avvio di una nuova consultazione pubblica in merito alla documentazione integrativa presentata dal proponente.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale totale pari a 54 MWp ed è costituito da n. 9 aerogeneratori di potenza pari a 6.0 MWp, altezza torre pari a 135 m e diametro del rotore pari a 170 m, collegati tra loro mediante un sistema di cavidotti interrati da 36 kV, opportunamente dimensionato, che si collega, in parallelo con il BESS di potenza pari a 25 MWp, alla stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 132/36 kV Castel San Pietro di futura realizzazione.

Esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al fine del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, proposto da Emilia Prime S.r.l. (Comune di Casalfiumanese Prot. 10_04_2024_0376456, Comune di Monterenzio, Città

metropolitana di Bologna PG.24542 del 12/04/2024, Unione dei Comuni Savena-Idice Prot. 09_04_2024_0372905, Nuovo Circondario Imolese Prot. 10_04_2024_0376265, Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Distretto Reno Prot. 24/06/2024.0684279, Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità – Emilia orientale 09_04_2024_0372311, Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità – Romagna Prot. 15_05_2024_0496451, Arpae Prot. 23_04_2024_0425363) e dalle strutture regionali coinvolte (Settore pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio Prot. 09_04_2024_0373385) si formulano le seguenti osservazioni al progetto proposto, comprese le integrazioni, che prefigurano una valutazione di massima non favorevole al progetto per le numerose problematiche emerse dall'esame della documentazione e i possibili effetti ambientali rispetto ai quali non sono individuate adeguate forme di compensazione e mitigazione.

Rimandando alle valutazioni da parte del Ministero dell'Ambiente in qualità di autorità competente circa l'esito del presente procedimento di valutazione ambientale, si richiedono comunque i seguenti chiarimenti e approfondimenti al fine di poter valutare compiutamente la compatibilità del progetto e delle modifiche proposte rispetto al quadro normativo attuale e dimensionare con maggior dettaglio i potenziali impatti ambientali definendo le condizioni per prevenire o evitare i possibili impatti ambientali negativi del progetto.

Si premette che il rilascio della eventuale successiva autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico ai sensi dell'art.12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 rilasciata da Arpae è subordinata all'esito positivo del presente procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Alternative ed effetti cumulativi

Il proponente ha effettuato alcuni approfondimenti su tali aspetti presentando una “Relazione Effetti Cumulativi”, una relazione paesaggistica ed una analisi sulle alternative progettuali all'interno del SIA.

Rispetto all'impianto eolico esistente di Casoni di Romagna e di quello proposto dalla società Emilia wind srl che insistono nelle stesse aree, si prende atto del fatto che il proponente ha dichiarato che:

- l'impatto visivo dell'impianto esistente è in alcune aree più moderato, in quanto connesso ad una visibilità parziale e non totale dell'impianto;
- nel capitolo 11 della relazione paesaggistica, tale analisi conduce ad un valore medio dell'impatto visivo sul paesaggio di circa pari a 16,8, rispetto ad un punteggio massimo impatto pari a circa 48;
- nella valutazione dell'impatto visivo cumulato un altro aspetto da tenere in considerazione è la reversibilità di tale impatto, poiché a fine vita utile, l'impianto in progetto così come i parchi eolici esistenti, saranno rimossi e di conseguenza sarà eliminata l'origine di tale impatto. L'impatto visivo cumulato sia contenuto e che pertanto l'intervento proposto sia compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori del paesaggio;
- per quanto riguarda le aree boscate D.Lgs. 42/04 Art. 142 lett.g, non verranno intaccate dagli aerogeneratori, solamente dei tratti del tracciato del cavidotto e di viabilità di progetto interferiscono con queste superfici. Il proponente precisa che le aree di interferenza sono di estensione trascurabile rispetto alla vegetazione presente nelle aree limitrofe e che in fase di esercizio l'occupazione sarà ulteriormente ridotta, inoltre, come descritto negli elaborati “MCSA144 Relazione Forestale” e “MCSA145 Relazione Agronomica”, per tali occupazioni vengono previsti interventi di minimizzazione per mitigare l'impatto e misure compensative in linea con la disciplina regionale in materia di trasformazione del bosco;
- l'impatto cumulativo sulla biodiversità è valutato cautelativamente MEDIO e per ulteriori valutazioni, si rimanda alla relazione specialistica “MCSA 110° Monitoraggio avifauna e chiroterofauna- Anno 2023 - Previsioni di impatto”;
- gli impatti sul rumore e sul consumo di suolo sono considerati trascurabili;

- la realizzazione del parco eolico “Emilia” non determina un incremento significativo di impatto paesaggistico ed ambientale rispetto allo scenario ante operam caratterizzato già dalla presenza di impianti eolici esistenti nell’area di interesse. L’impatto cumulativo dell’impianto in progetto si può considerare accettabile soprattutto se correlato ai benefici strettamente connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili come, ad esempio, la riduzione delle emissioni di gas in atmosfera.

Si ritiene che tali valutazioni abbiano sottostimato i potenziali impatti ambientali sia durante la fase di cantiere sia per la fase di esercizio dell’impianto eolico in un’area dalla forte valenza ambientale e paesaggistica rispetto ai quali non vengono proposte adeguate forme di mitigazione o compensazione.

Relativamente all’analisi delle alternative progettuali e dimensionali si prende atto di quanto indicato dal proponente sebbene non si concordi con le premesse di tali valutazioni che danno come assunto la necessità di confrontare il progetto proposto con un impianto fotovoltaico e un impianto eolico con aerogeneratori più piccoli ma con la medesima energia annuale prodotta.

Considerata la taglia degli aerogeneratori presenti nell’impianto esistente di Casoli di Romagna si ritiene opportuno prevedere alternative progettuali in linea con le caratteristiche geometriche e dimensionali attuali e che non stravolgano l’assetto paesaggistico e geologico-geomorfologico dell’area, indipendentemente dalle “stime” di produzione energetica.

1. Si chiedono chiarimenti in merito a quanto sopra evidenziato

Coerenza del progetto con le norme e gli strumenti di pianificazione

Sebbene la documentazione fornita dal proponente non abbia esplicitato in maniera univoca come si posizioni il progetto rispetto alle aree idonee definite dall’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021, la “Tavola delle aree idonee” presentata dal proponente ha evidenziato come gli aerogeneratori non ricadano in aree idonee ope legis in quanto nel raggio di 3km dagli aerogeneratori sono presenti beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2002

2. Considerato il quadro normativo sulle fonti rinnovabili in evoluzione e le significative modifiche introdotte dal D.Lgs. 199/2021 circa la disciplina per l’individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile, si chiede al proponente di indicare in maniera dettagliata tali sovrapposizioni, corredando tale chiarimento con una planimetria che metta in rapporto la collocazione degli aerogeneratori con tutti i vincoli citati dalla normativa;
3. preso atto di quanto dichiarato dal proponente circa il fatto che il progetto eolico non ricade tra le aree idonee indicate dall’art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021, la Regione Emilia-Romagna ritiene che i criteri localizzativi per l’individuazione di aree idonee e non idonee agli impianti di produzione di energia elettrica eolica indicati dalla DAL 51/2011, siano conformi alla disciplina statale definita all’art. 20 comma 8 del D.lgs. 199/2021 e nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’art.20 comma 1 del D.lgs. 199/2021 siano da applicare al presente progetto. Si chiedono approfondimenti e chiarimenti in merito, verificando in particolare se il progetto ricada in aree non idonee di cui al punto 2 lettera A della DAL 51/2011;
4. in particolare, si ribadisce che, se l’area non dovesse ricadere tra quelle idonee ai sensi del punto c quater sopra riportato, si dovranno rispettare le disposizioni di cui alla DAL 51/2011 che indicano come non idonei per impianti eolici al suolo i crinali individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela (lettera A punto 1.5);

Paesaggio

Come indicato dalla Città metropolitana di Bologna, richiamando la disciplina generale per il territorio rurale, di cui all'art. 15 del PTM, con particolare riferimento agli impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il comma 12 specifica che *“l'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica è contenuta nella DAL n. 51/2011”*.

Con specifico riferimento alle disposizioni del PTM per l'ecosistema agricolo della montagna/collina ed in particolare rispetto alle interferenze dell'impianto in progetto con i **“crinali significativi”** (aerogeneratori MC01 ed MC04, in Comune di Monterenzio, e la prossimità al crinale degli aerogeneratori MC02 ed MC03, in Comune di Casalfiumanese), richiamando quanto disposto all'art. 17, comma 6, del PTM, si evidenzia che in merito alla relativa tutela *“si applicano le disposizioni degli artt. 7.1 e 7.6 del PTCP allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale e, in particolare, recepimento e integrazione degli artt. 9 e 20 del PTPR”*. Nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, inoltre, il comma 7 del medesimo art. 17 del PTM, specifica che la pianificazione comunale deve prevedere disposizioni *“volte alla salvaguardia dei crinali storicamente liberi da insediamenti o da strutture edilizie, sul crinale o sui versanti adiacenti, al fine di non alterarne la visuale”*.

Pertanto, tenuto conto che:

- l'art. 7.6 del PTCP, al comma 9, dispone che relativamente alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili demanda a quanto specificamente indicato nella Delibera regionale n. 51 del 26/07/2011;
- per quanto disposto dall'Allegato I della DAL 51/2011 (paragrafo “Energia eolica” punto A), sono considerate aree non idonee all'installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi, *“le zone di particolare tutela paesaggistica [...] come perimetrare nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione”* tra le quali quelle di cui al punto 1.5 *“crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR”*;

Come indicato dall' Area territorio, città, paesaggio della Regione Emilia-Romagna e preso atto che il progetto del “Parco eolico” costituito da 9 aerogeneratori, dalla lettura delle integrazioni fornite, non modifica, ma conferma le collocazioni spaziali territoriali degli aerogeneratori previsti, si ribadiscono le valutazioni già espresse circa l'impatto sulle aree tutelate dal PTCP/PTPR che qui si intendono integralmente richiamate ribadendo quanto di seguito riportato.

Per quanto attiene alle tutele del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Bologna, che articola e specifica il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) assumendone valore ed effetti, si rimarca la mancanza di un adeguato inquadramento cartografico e valutazione di merito illustrativa delle interferenze dell'intervento in progetto con particolare riferimento alle tutele del PTCP/PTPR richiamate in quelle di cui all'art. 7.6 Crinali, calanchi e dossi.

Rispetto a quanto disposto dalla norma del PTCP vigente al comma 3 dell'art. 7.6 Crinali, calanchi e dossi in merito alla possibilità di *“realizzare nuovi impianti per la produzione di energia eolica nei limiti di quanto previsto dal Piano energetico provinciale e con le procedure di VIA richieste”* si segnala che tale disposizione risale all'approvazione del PTCP, avvenuta con delibera del Consiglio Provinciale n° 19 del 30/03/2004 e quindi in data precedente alla Delibera dell'Assemblea Legislativa regionale n. 51 del 26/07/2011, la quale ha compiutamente definito a livello regionale l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica, includendo tra queste i crinali e i calanchi dell'art.20 del PTPR.

Rispetto a quanto indicato dal proponente si indica che la disposizione originaria del PTCP di ammissibilità che subordinava la possibilità di realizzazione di tali impianti *“nei limiti di quanto previsto dal*

Piano energetico provinciale”, non è possibile in quanto il piano che oggi non risulta più vigente. Tale disposizione risulta pertanto inattuabile in quanto manca un termine valutativo essenziale per la sua concreta applicazione. Inoltre, nel medesimo articolo 7.6 del PTCP, il comma 9, introdotto in recepimento alle DAL regionali, dà atto in termini di indirizzo, che in “merito alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, si rimanda a quanto specificatamente indicato nelle delibere regionali n. 28 del 6/12/2010; n. 46/2011 e n. 51 del 26/07/2011”.

5. Si chiedono chiarimenti rispetto a quanto indicato ribadendo in particolare che:

- a. i 9 aerogeneratori sembrano interessare varie tutele del PTCP in particolare quelle riguardanti il sistema delle Aree forestali di cui all’art. 7.2; quello dei crinali significativi e quello dei calanchi significativi entrambi disciplinati all’art. 7.6. In specifico relativamente alle tutele dei crinali significativi e di quella sui calanchi significativi sembra evincersi che i 9 aerogeneratori risultano interessare rispettivamente:
 - MC01, MC02 paiono intercettare un crinale;
 - MC03 e MC04 paiono intercettare un crinale e un calanco;
 - MC05, MC08 e MC09 non sembrano intercettare tutele;
 - MC06 sembra intercettare un calanco;
 - MC07 sembra intercettare un calanco.

Aspetti di producibilità energetica

Il documento “Valutazione della risorsa eolica ed analisi di producibilità” presentato dal proponente non risulta sufficiente per valutare la fattibilità del progetto e in particolare se la taglia e le caratteristiche degli aerogeneratori siano idonei per la ventosità e le caratteristiche dell’area.

6. Non si ritiene accettabile che le parti relative alla “caratterizzazione anemologica” e al “modello di valutazione della risorsa eolica” siano omesse in quanto riservate. Tali elementi sono indispensabili per valutare l’efficienza del progetto proposto, le eventuali alternative possibili e in definitiva se gli impatti ambientali che comunque verranno generati saranno compensati da una producibilità energetica adeguata e compatibile con il territorio interessato dal progetto.
7. Si ribadiscono integralmente le osservazioni e richieste effettuate nel 2023 rispetto ai temi della caratterizzazione anemologica dell’area, alla producibilità energetica per ogni intervallo di velocità del vento, alla efficienza degli aerogeneratori proposti che paiono sovradimensionati rispetto alla ventosità presente nell’area, alla assenza di dati aggiornati di ventosità, alla valutazione di alternative progettuali con aerogeneratori di taglia più piccola in coerenza con quelli già presenti nell’area.
8. Inoltre, in considerazione dell’entrata in vigore, dal 15/06/2024, dell’art.12 della LR 7/2024 che ha inserito l’art. 16bis alla LR 26/2004 in materia di produzione di energia eolica, e considerando che dai pochi dati presenti nella documentazione presentata risulta un valore di ore equivalenti annue pari a circa 2000 ore, si chiede di dichiarare se il progetto rispetta il limite di alta producibilità specifica che deve essere garantito dai nuovi impianti e che risulta pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.

Analisi delle alternative localizzative

Nella documentazione integrativa il proponente ha indicato nell’ambito dell’analisi delle alternative localizzative che “*In merito alla selezione dell’area del parco sono state condotte alcune valutazioni preliminari guardando, in primo luogo, alla distanza più conveniente dalla stazione elettrica di trasformazione Terna, e allo stesso tempo escludendo le aree con maggiore presenza di siti tutelati*”, in realtà , come sopra

riportato il sito proposto per alcuni aerogeneratori interessa tutele indicate dal PTPR e dal PTCP e si conferma il fatto che non siano state proposte alternative localizzative.

9. In relazione ai vincoli e alle criticità presenti nell'area di progetto si chiede di valutare eventuali alternative localizzative degli aerogeneratori che minimizzino gli effetti ambientali sulle diverse matrici interferite

Rischi di incidente e dismissione dell'impianto

10. In considerazione della rilevanza del progetto e per la fragilità idrogeologica del territorio si evidenzia come con le integrazioni il proponente non abbia adeguatamente approfondito il tema della dismissione dell'impianto alla fine della sua attività. In particolare, dovranno essere dettagliate le modalità e i tempi di ripristino dei luoghi, di rimozione degli aerogeneratori, definendo anche un adeguato monitoraggio post-operam delle aree interessate.

Viabilità

11. Come segnalato anche dal Comune di Casalfiumanese, sul cui territorio insistono due aerogeneratori, si confermano le perplessità sollevate in precedenza, relativamente alle dimensioni dei mezzi eccezionali utilizzati per il trasporto dei materiali, nonché al peso di quelli destinati al trasporto degli inerti e quant'altro occorrente per l'esecuzione delle opere, stante anche il considerevole numero di viaggi da effettuarsi, si ritiene che le strade da percorrere, con particolare riferimento alla via Valsellustra e alla via Gesso, non siano adeguate per potere essere percorse da mezzi d'opera e/o trasporti di tipo eccezionale. Si chiedono chiarimenti in merito.

Geologia, geotecnica e pericolosità sismica

Dall'esame della relazione geologica si rileva come le indagini geognostiche siano rimandate alla fase di progettazione definitiva ed esecutiva, in questa fase è stata effettuata una caratterizzazione geognostica preliminare composta da 3 rilievi geofisici masw e 3 prove penetrometriche dinamiche pesanti.

12. L'inquadramento geologico realizzato appare poco significativo in quanto la localizzazione degli impianti è realizzata sul foglio geologico 1:100000, tenendo conto che in tale porzione di Appennino sono presenti numerose situazioni di instabilità di versante che devono essere adeguatamente valutate nella progettazione di un intervento così rilevante. Si ritiene necessario che vengano adeguatamente approfonditi gli aspetti geologici e geotecnici in fase di approvazione dell'opera con puntuali indagini.

Rispetto alle richieste formulate in sede di integrazione si prende atto che il proponente ha fornito alcuni elementi di approfondimento con la verifica puntuale della posizione proposta per tutti gli aerogeneratori e degli elementi di progetto in relazione alla presenza di frane (attive o quiescenti) sulla base della carta geologica regionale 1:10.000 confermando che:

- Per l'aerogeneratore MC01 una modesta porzione della piazzola di montaggio (che sarà poi ridotta nelle dimensioni quanto l'impianto entrerà in esercizio) ricade all'interno di un'area classificata come "deposito di frana quiescente complesso);
- MC03 Una porzione della piazzola di montaggio (che sarà poi ridotta nelle dimensioni quanto l'impianto entrerà in esercizio) ricade all'interno di un'area classificata come "deposito di frana attiva complesso);
- MC05 Sull'area la formazione di base risulta in affioramento; un piccolo dissesto risulta inglobato all'interno della piazzola di montaggio. Dai sopralluoghi effettuati, lo spessore della coltre risulta

piuttosto esiguo e pertanto, con i movimenti terra per la sistemazione dell'area di sedime, la zona verrà stabilizzata.

- MC06 L'area di sedime dell'aerogeneratore ricade all'interno di un'area stabile; tuttavia, nell'intorno dell'area di installazione, sono presenti numerosi dissesti cartografati, per più considerati come "attivi" che interessano principalmente il terreno di copertura ed in sub-ordine la formazione geologica di base, soprattutto in corrispondenza degli impluvi.
- MC07 Una piccola porzione della piazzola di montaggio (che sarà poi ridotta nelle dimensioni quanto l'impianto entrerà in esercizio) ricade all'interno di un'area classificata come "deposito di frana per colamento quiescente".
- MC08 Sull'area la formazione di base risulta in affioramento; una piccola porzione della piazzola di montaggio (che sarà poi ridotta nelle dimensioni quanto l'impianto entrerà in esercizio) ricade all'interno di un'area classificata come "deposito di frana per colamento quiescente".
- MC09 Una modesta porzione della piazzola di montaggio (che sarà poi ridotta nelle dimensioni quanto l'impianto entrerà in esercizio) ricade all'interno di un'area classificata come "deposito di frana attiva per colamento".

Aree boscate e trasformazione del bosco

Il proponente ha presentato una relazione forestale (elaborato MCSA144 Relazione Forestale) a firma di un tecnico professionalmente abilitato, nella quale si evidenzia che la consistenza delle formazioni vegetali interferite risulta essere la seguente:

- Alberi n.64
- Arbusteti per 13.670 m²
- Bosco per 16.602 m²
- Interferenze lineari (riguardano sia alberature in filare che boschi interessati solo marginalmente per adeguamento della viabilità e/o dal tracciato di scavo del cavidotto) per 602 m.

Nella relazione vengono proposte misure per la minimizzazione degli impatti ravvisati rispetto ad alcuni tratti viabilità da adeguarsi e da realizzarsi ex novo, e lungo il tracciato di posa del cavidotto. Non sono state previste, invece, azioni per i punti di interferenza tra la vegetazione e le opere in corrispondenza delle piazzole di costruzione degli aerogeneratori e dei previsti allargamenti delle strade di accesso all'impianto eolico, in quanto il proponente ritiene che in tali aree la modifica del progetto, o la realizzazione di interventi di altra natura, non siano tecnicamente fattibili o giustificabili.

Il proponente indica che con l'esecuzione delle proposte di minimizzazione degli impatti sopra riportate verrebbero salvaguardate le seguenti formazioni vegetali:

- n. 5 alberi;
- 257 m² di superficie boscata;
- 602 m di formazioni lineari interferite (alberature singole, sparse e in filare e superfici boscate interessate linearmente e solo marginalmente per adeguamento della viabilità e/o dal tracciato di scavo del cavidotto).

Al netto della minimizzazione degli impatti, saranno, dunque, da realizzarsi specifici ripristini ambientali, in luogo della residua vegetazione interferita dal progetto.

Il proponente, nella Relazione forestale, risponde che *"le formazioni vegetali interferite dal progetto, solo in alcuni casi riguardano aree che possono definirsi legalmente "bosco" e, di queste, solo per poche è prevista la cosiddetta "trasformazione". Infatti, la proponente Società Emilia Prime s.r.l., per la maggior*

parte delle aree interferite, opererà l'abbattimento del bosco con immediato e idoneo ripristino dello stesso alla fine dei lavori: si configurerà, pertanto, da un lato, una eliminazione solo temporanea della vegetazione forestale esistente e, dall'altro, una perfetta ricostituzione della condizione iniziale (ante-operam), venendo meno, così, il verificarsi di un'utilizzazione del terreno "per destinazioni diverse da quella forestale"".

Nella relazione forestale viene riportato che il progetto si propone di eseguire specifici ripristini ambientali anche di alcune aree vegetate che non rientrano nella categoria "bosco": ovvero, di "alberi" ed "arbusteti non assimilabili a bosco ai sensi del D.Lgs. 34/2018" (invero, non classificati nelle carte forestali provinciale e regionale). Gli interventi di ripristino ambientale della vegetazione interferita dal progetto rispecchieranno quanto segue:

- Alberi n. 59 con ripristino situazione quo-ante.
- Arbusteti 13.670 m² con ripristino situazione quo-ante per 11.576 m².
- Boschi ripristinati 7.466 m² con ripristino situazione quo-ante.
- Boschi trasformati 8.879 m² con compensazione ai sensi della DGR 549/2012.

La relazione forestale indica che il progetto prevede che *tutti gli alberi abbattuti in ragione dei lavori di realizzazione del Parco Eolico vengano sostituiti da nuovi individui appartenenti alla stessa specie (ad eccezione della Robinia pseudoacacia che verrà sostituita con Prunus avium) ricollocati, ove possibile, nello stesso sito di radicazione, o nelle strette vicinanze, ove le condizioni rendano possibile un adeguato sviluppo della nuova pianta. Per questa tipologia di ripristino si è optato per l'utilizzo di piante adulte, a più pronto effetto rispetto alle piantine forestali che abitualmente si utilizzano per i rimboschimenti, con circonferenza 18-20 cm, misurata a 1,30 m del fusto, ed altezza media pari a circa 3,50-4,00 m.*

Il proponente, in relazione alla richiesta di adeguate misure di compensazione per le aree boscate interferite ai sensi della DGR 1473/2022 indica le seguenti azioni:

- compensazione monetaria, ai sensi della DGR 1473/2022, per le aree a "bosco" dove la trasformazione è da considerarsi definitiva, per una superficie pari a 8.879 m² ed un importo di € 56.325,53;
- ripristino della situazione quo-ante, per le aree a "bosco" in cui è possibile eseguire il reimpianto, per una superficie pari a 7.466 m²;
- ripristino dello stato quo-ante per gli alberi singoli, pari a n. 59 individui arborei;
- ripristino della situazione quo-ante degli arbusteti non classificati (quale iniziativa facoltativa della Società proponente), per le aree ove tale intervento è realizzabile, per una superficie pari a 11.576 m².

Infine, nella Relazione forestale viene indicato che *in corso d'opera, nella fase di cantierizzazione, nel caso in cui si verificasse l'opportunità di salvaguardare ulteriori aree, e/o elementi arborei, la minimizzazione degli impatti potrà anche essere superiore a quanto previsto.*

In considerazione della rilevanza del progetto, della valenza naturalistica e della peculiarità del territorio si evidenzia come gli interventi di ripristino proposti non consentano di dichiarare non significativo l'impatto sulla componente vegetazionale, oltre ad evidenziare la necessità di condividere tali proposte con gli Enti competenti per la trasformazione del bosco.

13. Considerato quanto sopra si ritiene necessario verificare la corretta applicazione della DGR 1734 del 16/10/2023 che aggiorna i "Criteri e direttive per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e per la realizzazione dei relativi interventi compensativi" con particolare riferimento alle aree e interventi per i quali non è ammessa la trasformazione (punto 3 della DGR);
14. sebbene sia possibile una forma di compensazione del bosco attraverso monetizzazione (metodo C), prioritariamente deve essere verificata la possibilità di applicare gli altri due metodi che prevedono interventi di rimboschimento diretto o gestione forestale;

Acque

Come già indicato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (USTPC-BO), l'area in cui era inizialmente prevista l'installazione della BESS di potenza pari a 25 MWp, la stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 132/36 kV Castel San Pietro e la relativa linea elettrica di collegamento con il parco eolico ricade all'interno di Li/C1.2 "Area di localizzazione interventi (art. 17 delle norme di PSAI) per realizzazione "Casse di espansione"" così come indicato nella tavola di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Reno "V8_PSAI_TitII_3SillaroTavRI_14m3" – relativa al Torrente Sillaro.

Si evidenzia che in tali aree, così come riportato all'art. 17 delle Norme di PSAI "*...non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché non ostacolino la realizzazione degli interventi strutturali previsti...*".

Questo in considerazione del fatto che l'area in oggetto, in quanto destinata alla realizzazione della cassa di espansione del Torrente Sillaro, avrà come vocazione principale quella di essere occupata dalle acque derivanti dall'abbattimento dei picchi di piena del Torrente Sillaro.

Per questo motivo era stato richiesto di valutare alternative progettuali su tali elementi e di individuare una nuova area in cui installare la BESS di potenza pari a 25 MWp, la stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 132/36 kV Castel San Pietro e la relativa linea elettrica di collegamento con il parco eolico in modo che la nuova area tenesse conto di tutti i vincoli imposti dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Reno.

Si prende atto che a seguito delle integrazioni presentate dal Proponente la BESS di potenza pari a 25 MWp è stata spostata al di fuori dell'area Li/C1.2 "Area di localizzazione interventi (art. 17 delle norme di PSAI) per realizzazione "Casse di espansione"" così come indicato nella tavola di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Reno "V8_PSAI_TitII_3SillaroTavRI_14m3" – relativa al Torrente Sillaro, ottemperando a quanto richiesto dall'art.17 delle Norme di PSAI.

Viceversa, per quanto riguarda l'installazione della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 132/36 kV Castel San Pietro e la relativa linea elettrica di collegamento con l'impianto eolico presentata precisa che "*la progettazione della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 132/36 kV Castel San Pietro non è oggetto della presente proposta progettuale*".

15. Si rileva quindi che il presente progetto non comprendendo la stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 132/36 kV risulta privo di una parte fondamentale al fine del presente procedimento di valutazione ambientale, in quanto non è determinato il punto di connessione che dipenderà da un imprecisato procedimento esterno al presente. Pertanto, considerando che:

- per l'area proposta inizialmente era stata segnalata una incompatibilità in quanto area pianificata ai sensi del PSAI per la realizzazione di "Casse di espansione";
- che attualmente è in fase di stesura definitiva il Piano Speciale del Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, da parte dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po. In tale ambito verranno rivalutate tutte le Aree di localizzazione interventi (ex art. 17 delle norme di PSAI) per realizzazione "Casse di espansione" includendo anche le aree riguardanti il Torrente Sillaro, pertanto, essendo tale strumento pianificatorio in corso di redazione, sulla scorta del Piano Speciale preliminare che già individua tale intervento come strategico, si rende necessario attendere uscita dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino per definire i nuovi posizionamenti;

- si conferma la necessità che il progetto dell'impianto eolico sia comprensivo anche del dettaglio progettuale e di valutazione ambientale di tutte le opere di connessione alla RTN (cavidotti e stazione elettrica) non ritenendo accettabile lo stralcio dal presente procedimento. Si chiedono chiarimenti in merito.

Biodiversità e valutazione di incidenza

Si prende atto dei pareri negativi rilasciati in forza del “principio di precauzione” dagli Enti di gestione delle aree naturali protette (Ente parco Romagna e dell'Ente parco Emilia orientale) che si allegano alla presente, relativamente alla carenza dello studio di incidenza presentato che non consente di escludere l'incidenza negativa significativa sulla componente faunistica di interesse europeo e di un effetto negativo significativo rispetto agli obiettivi di conservazione di cui alla Dir. 92/43/CEE e Dir. 2009/147/CE.

Si ricorda che l'area di intervento è una zona appenninica caratterizzata da una elevata naturalità, come indirettamente confermato dalla prossimità con diversi ed estesi Siti Natura 2000 che risultano peraltro connessi tra loro da una rete ecologica di rango regionale. Vista la documentazione presentata dal proponente, facendo riferimento allo Studio di incidenza, al Piano di monitoraggio e alla componente biodiversità del SIA si ritiene che tali documenti siano carenti e non consentano di valutare gli impatti del progetto sulla biodiversità di interesse europeo nei Siti prossimi all'impianto.

Come indicato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale lo Studio d'incidenza non è stato riformulato ed integrato seguendo lo schema di cui all'allegato B “Contenuti dello studio d'incidenza” della Deliberazione G.R. 1191/2007. A titolo di esempio, tra le varie componenti mancanti dello Studio figurano valutazioni circa eventuali alternative (ad es. diverse localizzazioni, parziale realizzazione...). Inoltre, non sono stati quantificati gli effetti dovuti ad inquinamento luminoso ed effetto barriera, ma, ma solamente definiti come “non significativi” sulla base dei dati descritti nella relazione di monitoraggio.

Come indicato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna lo Studio di incidenza, aggiornato e ripresentato, è stato effettuato per la componente avifaunistica, come da indicazioni regionali, considerando un'area di 5 km di raggio, attorno all'area di realizzazione dell'impianto, come previsto dalle Misure generali di conservazione (MGC) dei Siti Natura 2000, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera n. 1147 del 16 luglio 2018). Sono stati considerati anche i Chiroterteri, a differenza della prima versione, anche se il monitoraggio su questo importante gruppo tassonomico non è stato effettuato con la dovuta intensità, come indicato dalle MGC, in un'area di 5 Km di buffer.

Nel merito della documentazione integrativa presentata si rileva che:

- il monitoraggio faunistico, a differenza di quanto richiesto dalla Regione, non è stato concertato con gli Enti gestori dei Siti interessati. Il coordinamento e la concertazione avrebbero garantito una focalizzazione maggiore sulle reali problematiche di conservazione di habitat e specie;
- lo studio contiene comunque i risultati originali derivati da rilevamenti effettuati sul campo nel 2023, sul popolamento di Uccelli e Chiroterteri. Risultati che mancavano nella prima versione che si basava solo su dati bibliografici. La parte conoscitiva relativa all' Avifauna, indagata su area vasta (5 Km di raggio), nonostante il limitato periodo di indagine (un anno circa, dal 2 febbraio al 13 novembre), evidenzia la presenza di un popolamento molto ricco di specie, molte delle quali di interesse conservazionistico;
- mancano informazioni utili su frequentazione e utilizzazione delle aree di progetto da parte di specie “sensibili” come: Miniottero, Gufo reale, Gufo comune, Biancone, Albanella minore, Falco pellegrino e Lodolaio, solo per nominare le specie nidificanti nella ZSC-ZPS Vena del Gesso Romagnola;

- dopo aver messo in luce un quadro estremamente positivo sulla composizione dei popolamenti che nei diversi periodi dell'anno frequentano per motivi trofici o riproduttivi l'area vasta di progetto, lo studio di incidenza minimizza gli effetti negativi che l'impianto potrà avere su quella componente biologica del Sito, sia per la fase di realizzazione e dismissione, sia per la fase di esercizio;
 - inoltre, la parte dello Studio di incidenza che riguarda i Chiroterteri risulta affrontata con una "intensità di campionamento" inferiore rispetto a quanto messo in atto per l'avifauna. I monitoraggi non sono stati effettuati con la dovuta intensità nell'area buffer di 5 km, come richiesto dalle MGC e secondo le indicazioni di EUROBAT;
 - non risultano presenti proposte di interventi di mitigazione quali ad esempio periodo di fermo macchina, sistemi di controllo e arresto degli aerogeneratori, in considerazione di un popolamento molto ricco di specie di interesse conservazionistico
16. Lo studio di incidenza presentato risulta carente rispetto anche ad altre diverse tematiche e dovrebbe essere integrato:
- a. con la valutazione del così detto barrier effect (effetto barriera) che può venire a crearsi per effetto delle torri eoliche in attività e che può comportare una serie importanti effetti indiretti sulle comunità animali (ad es. frammentazione habitat, modifiche dei corridoi di volo delle aree di caccia/alimentazione, ...);
 - b. valutando gli effetti cumulativi con l'impianto esistente di Casoni di Romagna e gli altri in corso di valutazione di impatto ambientale nell'area, con particolare riferimento agli effetti sulla chiroterrofauna e sull'avifauna migratoria e nidificante e ai possibili interventi mitigativi e di monitoraggio che possono essere previsti e proposti non condividendo l'affermazione di "effetti trascurabili" indicata nel SIA
 - c. alla valutazione sull'inquinamento luminoso è necessario prendere in considerazione l'effetto dell'illuminazione associata all'impianto eolico per rispettare le normative di sicurezza aerea; le luci notturne, soprattutto in periodi di passo e con particolari condizioni meteorologiche, risultano infatti fortemente attrattive verso uccelli di moltissime specie, attraendoli presso gli impianti

Monitoraggio ambientale

Per quanto riguarda il monitoraggio ambientale, si rileva che il proposto programma dovrà essere concordato con le autorità competenti (Arpae per le terre e rocce da scavo, rumore e campi elettromagnetici, e gli Enti gestori dei siti Rete Natura 2000 per la biodiversità)

17. Relativamente al monitoraggio di avifauna e chiroterrofauna, nel caso di esito positivo del presente procedimento da parte del Ministero dell'Ambiente, si ricorda comunque che sarà necessario integrare, concordandolo con gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000, in termini di frequenza e di metodologie da impiegare: articolandolo in tre fasi della durata seguente, ante operam (della durata di almeno un anno), in corso d'opera, post operam (della durata di almeno 5 anni), prevedendo un monitoraggio per la fase di decommissioning

Per tutte le componenti monitorate si precisa che, qualora durante la fase di monitoraggio si rilevino criticità dovute alla cantierizzazione o all'esercizio dell'opera, dovranno essere implementate tempestivamente misure di mitigazione atte alla minimizzazione degli impatti provocati in accordo con le autorità competenti;

Mitigazioni e compensazioni

18. Risulta carente e talvolta non presente la proposta di misure di mitigazione e compensazione. In considerazione degli evidenti impatti che un'opera come quella proposta potrebbe determinare sul territorio si chiede una proposta di misure atte a mitigare e compensare gli impatti per le diverse matrici interferite con particolare riferimento agli habitat e alla fauna. Si ritiene opportuno che tali proposte vengano condivise con gli Enti locali di gestione del territorio.

Rumore

Come indicato da ArpaE al “paragrafo 10 - Calcolo” viene specificato che “*si può notare, dalla simulazione con software SoundPLAN, che le immissioni presso i ricettori sono tutte inferiori a 44 dB(A) ±0,5 dB(A), con l'unica eccezione significativa la fanno i ricettori R08, R09, R11, R53, R57, R58.*”. Viene inoltre precisato che R08, R53 e R58 sono fabbricati per funzioni produttive ed R11 è una Unità Collabente in condizioni di degrado e rovina. Gli altri due ricettori R09 e R57 sono fortemente influenzati dall'impianto eolico di Casoni di Romagna e presso tali ricettori il livello sonoro indotto dal Parco eolico Emilia è di gran lunga inferiore.

Lo Studio di Impatto Acustico trasmesso risulta tuttavia ancora carente per ciò che riguarda la determinazione del rumore di fondo in funzione della velocità del vento.

19. Innanzitutto, si evidenzia che in occasione delle misure fonometriche ante operam è stata rilevata la velocità del vento solo in prossimità delle 4 postazioni microfoniche, ma non vi è alcuna indicazione sulle corrispettive velocità del vento al mozzo (come richiesto da ArpaE)

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di indicare le seguenti condizioni ambientali, da ottemperare nella successiva fase autorizzativa:

- deve essere verificato precisamente e in maniera conforme a quanto indicato nella nota di ArpaE ((Prot. Ingresso MASE 0068314 del 28/04/2023), il rispetto del limite di immissione assoluto e del limite di immissione differenziale a tutti i ricettori censiti.

Campi elettromagnetici

Come già indicato, il proponente, riguardo all'installazione della nuova sottostazione elettrica 132/36 KV dove saranno installati n.3 trasformatori 132/36 kV da 125 MVA, dichiara che essa non è oggetto della presente proposta progettuale.

Terre e rocce da scavo

20. Come indicato da ArpaE, in relazione alla gestione delle terre e rocce da scavo, si sottolinea la necessità delle seguenti condizioni ambientali:
- che la gestione operativa dei materiali ex Art. 24 del DPR 120/2017 “Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti” non interessi in alcun modo la pubblica viabilità;
 - che il report analitico di ogni campione sia corredato da verbale di campionamento;
 - eventuali parametri aggiuntivi al set analitico di ogni campione vengano preventivamente concordati con tecnici di ArpaE

Distinti saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

ET_RM: integrazioni RER_impianto_eolico_Emilia

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni